

## Istruzioni per il rilascio, la modifica, il duplicato, il rinnovo e l'aggiornamento delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e di treni nel sistema ferroviario nazionale

Le presenti istruzioni trattano le modalità di richiesta e di gestione delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni nell'intero sistema ferroviario nazionale, costituito dall'insieme delle ferrovie interconnesse facenti parte del sistema ferroviario interoperabile europeo e delle ferrovie isolate.

Le istanze relative alla richiesta di rilascio e alla successiva gestione delle licenze sono le seguenti:

- Rilascio di una nuova licenza
- Modifica di una licenza
- Duplicato di una licenza
- Rinnovo di una licenza
- Aggiornamento di una licenza

Ciascun procedimento di cui sopra è soggetto alla presentazione di un'istanza all'Agenzia.

Le istanze sono presentate da un richiedente, che può essere un aspirante macchinista o un macchinista, oppure un soggetto da essi delegato.

Quando le presenti istruzioni prevedono requisiti diversi a seconda che operi l'aspirante macchinista o macchinista oppure il suo delegato, il testo è diviso in colonne e

*la colonna di sinistra tratta i requisiti che deve soddisfare **L'ASPIRANTE MACCHINISTA** o **MACCHINISTA** che opera personalmente.*

*la colonna di destra tratta gli aspetti che deve soddisfare **IL DELEGATO** per conto dell'aspirante macchinista o macchinista.*

A seconda della tipologia di istanza, il richiedente è tenuto a presentare la documentazione richiesta, nonché l'attestazione del pagamento dei corrispettivi dovuti, così come specificato di seguito.

La tabella in Appendice 1 riepiloga la documentazione da presentare per le diverse tipologie di istanza.

### **Piattaforma Integrata Licenza Macchinisti – PILM**

PILM è la piattaforma informatica attraverso la quale è possibile presentare istanze di rilascio, aggiornamento, modifica, duplicato o rinnovo di una licenza, e consultare il Registro nazionale licenze. [PILM è accessibile](#) dal sito istituzionale dell'Agenzia.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella [sezione dedicata alla formazione](#), sono disponibili le norme e le note citate nelle presenti istruzioni.

L'accesso a PILM è consentito tramite SPID. A seguito dell'accesso, l'applicativo riconoscerà la tipologia di utente consentendo l'accesso a dati e funzioni propri di tale tipologia.

Soggetti delegati, datori di lavoro e altri soggetti autorizzati di cui alla normativa vigente, prima di accedere

con SPID, devono richiedere l'accesso alle piattaforme dell'Agenzia (modulo [Richiesta di accesso alle piattaforme ANSFISA](#)) ai fini dell'assegnazione della relativa tipologia di utente.

PILM contiene il Registro nazionale delle licenze (RNL) di cui all'art. 19 comma 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247.

## Rilascio di una nuova licenza

L'istanza per il rilascio di una nuova licenza è presentata all'Agenzia dal richiedente (l'aspirante macchinista o, mediante delega, l'impresa ferroviaria, il gestore infrastruttura, l'esercente o un centro di formazione riconosciuto per l'attività di sicurezza condotta dei treni).

L'istanza di rilascio di una nuova licenza è presentata dal richiedente mediante PILM.

L'aspirante macchinista deve [accedere all'area personale del portale dell'Agenzia](#) tramite SPID e scegliere se procedere con la richiesta autonomamente o per il tramite di un delegato.

Qualora proceda autonomamente, l'aspirante macchinista deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una propria fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) di formato 75x95 pixel (nell'Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all'immagine della propria firma di formato h 63 pixel.

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l'allegato X già precompilato e rende disponibile il modulo di autocertificazione del titolo di studio da compilare<sup>1</sup>.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell'apposita maschera di caricamento:

- Allegato X prodotto da PILM e firmato dall'aspirante macchinista;
- Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- Documento di identità: copia di un documento di

Qualora l'aspirante macchinista deleghi un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura, un esercente o un centro di formazione, il delegato, deve [accedere a PILM](#) tramite SPID e, dopo aver accettato la richiesta di delega, deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) dell'aspirante macchinista di formato 75x95 pixel (nell'Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all'immagine della firma dell'aspirante macchinista di formato h 63 pixel.

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l'allegato X già precompilato e rende disponibile il modulo di autocertificazione del titolo di studio da compilare<sup>1</sup>.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell'apposita maschera di caricamento:

- Allegato X prodotto da PILM e firmato dall'aspirante macchinista;
- Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il

<sup>1</sup> Per i titoli di studio conseguiti all'estero, oltre all'autocertificazione, devono essere allegati anche la copia dell'attestato relativo al titolo di studio e la copia del decreto di equipollenza del titolo di studio estero corrispondente a quello italiano

- identità che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell'istanza;
- d. Certificato di idoneità fisica: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.1 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo; la data di definizione del certificato deve essere non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza all'Agenzia;
  - e. Certificato capacità psico-attitudinali: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti per accertare la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.2 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo;
  - f. Certificazione dell'avvenuta formazione sulle competenze professionali generali di cui all'allegato V del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 (il relativo certificato deve essere conforme a quanto indicato in Appendice 3);
  - g. Certificazione del superamento dell'esame a norma dell'art. 10, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 che deve essere emesso in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza all'Agenzia o copia del titolo abilitativo precedente (DM 513/1998) rilasciato per le linee di cui ai decreti MIT 5/8/2016 e n. 347 del 2/8/2019 (il relativo certificato deve essere conforme a quanto indicato in Appendice 3);
  - h. Autocertificazione del titolo di studio, resa disponibile da PILM, compilata e firmata dall'aspirante macchinista.
- codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- c. Documento di identità: copia di un documento di identità dell'aspirante macchinista che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell'istanza;
  - d. Certificato di idoneità fisica: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.1 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo; la data di definizione del certificato deve essere non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza all'Agenzia
  - e. Certificato capacità psico-attitudinali: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.2 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo;
  - f. Certificazione dell'avvenuta formazione sulle competenze professionali generali di cui all'allegato V del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 (il relativo certificato deve essere conforme a quanto indicato in Appendice 3);
  - g. Certificazione del superamento dell'esame a norma dell'art. 10, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 che deve essere emesso in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza all'Agenzia o copia del titolo abilitativo precedente (DM 513/1998) rilasciato per le linee di cui ai decreti MIT 5/8/2016 e n. 347 del 2/8/2019 (il relativo certificato deve essere conforme a quanto indicato in Appendice 3);
  - h. Autocertificazione del titolo di studio, resa disponibile da PILM, compilata e firmata dall'aspirante macchinista;
  - i. Dichiarazione di veridicità, redatta e sottoscritta digitalmente dal delegato (modulo [Dichiarazione di veridicità](#)).

Ai sensi della nota ANSFISA 11967/2022, si ricorda l'obbligo di indicare il luogo e la data su tutti i documenti sottoscritti con firma autografa (autocertificazioni, deleghe ecc.) allegati alle varie tipologie di istanze, pena l'inammissibilità del rispettivo documento.

A seguito dell'inoltro dell'istanza, PILM rilascia e visualizza a sistema un numero di protocollo che conferma l'avvenuta ricezione e presa in carico della medesima.

Eventuali integrazioni documentali richieste da questa Agenzia e conseguenti a lettere di preavviso di diniego devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile su PILM.

## Modifica di una licenza

L'istanza per la modifica di una licenza è presentata all'Agenzia dal richiedente (il macchinista o, mediante delega, l'impresa ferroviaria, il gestore infrastruttura o l'esercente). Il titolare della licenza è responsabile per l'attivazione degli obblighi che derivano dalla necessità di modifica della licenza.

L'istanza di modifica di una licenza è presentata dal richiedente mediante PILM.

Il macchinista, o un suo delegato, deve [accedere a PILM](#) tramite SPID.

Qualora proceda autonomamente, il macchinista deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una propria fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) di formato 75x95 pixel (nell'Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all'immagine della propria firma di formato h 63 pixel.

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l'allegato X già precompilato che il macchinista dovrà firmare.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell'apposita maschera di caricamento:

- Allegato X prodotto da PILM e firmato dal macchinista;
- Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- Documento di identità: copia di un documento di identità che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell'istanza;
- Certificato di idoneità fisica: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 3 dell'Allegato III del citato Decreto

Qualora il macchinista abbia delegato un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un esercente, il delegato deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) del macchinista di formato 75x95 pixel (nell'Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all'immagine della firma del macchinista di formato h 63 pixel.

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l'allegato X già precompilato che deve essere firmato dal macchinista.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell'apposita maschera di caricamento:

- Allegato X prodotto da PILM e firmato dal macchinista;
- Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- Documento di identità: copia di un documento di identità del macchinista che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell'istanza;
- Certificato di idoneità fisica: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso

- legislativo;
- e. Certificato capacità psico-attitudinali: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.2 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo.
- dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 3 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo;
- e. Certificato capacità psico-attitudinali: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.2 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo;
- f. Dichiarazione di veridicità, redatta e sottoscritta digitalmente dal delegato (modulo [Dichiarazione di veridicità](#)).

Ai sensi della nota ANSFISA 11967/2022, si ricorda l'obbligo di indicare il luogo e la data su tutti i documenti sottoscritti con firma autografa (autocertificazioni, deleghe ecc.) allegati alle varie tipologie di istanze, pena l'inammissibilità del rispettivo documento.

A seguito dell'inoltro dell'istanza, PILM rilascia e visualizza a sistema un numero di protocollo che conferma l'avvenuta ricezione e presa in carico della medesima.

Eventuali integrazioni documentali richieste da questa Agenzia e conseguenti a lettere di preavviso di diniego devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile su PILM.

Ai sensi della nota ANSFISA 11967/2022, a seguito dell'emissione di una nuova licenza per modifica dei dati, è responsabilità del titolare distruggere la licenza non più valida.

## Duplicato di una licenza

L'istanza per il duplicato di una licenza è presentata all'Agenzia dal richiedente (il macchinista o, mediante delega, l'impresa ferroviaria, il gestore infrastruttura o l'esercente). Il titolare della licenza è responsabile per l'attivazione degli obblighi che derivano dalla necessità di duplicato della licenza.

L'istanza di duplicato di una licenza è presentata dal richiedente mediante PILM.

Il macchinista, o un suo delegato, deve [accedere a PILM](#) tramite SPID.

Qualora proceda autonomamente, il macchinista deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una propria fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) di formato 75x95 pixel (nell'Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all'immagine della propria firma di formato h 63 pixel.

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l'allegato X già precompilato che il

Qualora il macchinista abbia delegato un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un esercente, il delegato deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) del macchinista di formato 75x95 pixel (nell'Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all'immagine della firma del macchinista di formato h 63 pixel.

macchinista dovrà firmare.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell'apposita maschera di caricamento:

- a. Allegato X prodotto da PILM e firmato dal macchinista;
- b. Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- c. Documento di identità: copia di un documento di identità che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell'istanza;
- d. Copia della denuncia presentata all'autorità competente o, in alternativa, copia della smart card della licenza danneggiata/alterata (documenti di cui all'allegato X punti 4 - 4.1 e 4 - 4.2).

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l'allegato X già precompilato che deve essere firmato dal macchinista.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell'apposita maschera di caricamento:

- a. Allegato X prodotto da PILM e firmato dal macchinista;
- b. Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- c. Documento di identità: copia di un documento di identità del macchinista che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell'istanza;
- d. Copia della denuncia presentata all'autorità competente o, in alternativa, copia della smart card della licenza danneggiata/alterata (documenti di cui all'allegato X punti 4 - 4.1 e 4 - 4.2);
- e. Dichiarazione di veridicità, redatta e sottoscritta digitalmente dal delegato (modulo [Dichiarazione di veridicità](#)).

Ai sensi della nota ANSFISA 11967/2022, si ricorda l'obbligo di indicare il luogo e la data su tutti i documenti sottoscritti con firma autografa (autocertificazioni, deleghe ecc.) allegati alle varie tipologie di istanze, pena l'inammissibilità del rispettivo documento.

A seguito dell'inoltro dell'istanza, PILM rilascia e visualizza a sistema un numero di protocollo che conferma l'avvenuta ricezione e presa in carico della medesima.

Eventuali integrazioni documentali richieste da questa Agenzia e conseguenti a lettere di preavviso di diniego devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile su PILM.

Ai sensi della nota ANSFISA 11967/2022, a seguito dell'emissione di una nuova licenza per duplicato, è responsabilità del titolare distruggere la licenza non più valida nel caso in cui ne fosse ancora in possesso.

## Rinnovo di una licenza

L'istanza per il rinnovo di una licenza è presentata all'Agenzia dal richiedente (il macchinista o, mediante delega, l'impresa ferroviaria, il gestore infrastruttura o l'esercente). Il titolare della licenza è responsabile per l'attivazione degli obblighi che derivano dalla necessità di rinnovo della licenza.

L'istanza di rinnovo di una licenza è presentata dal richiedente mediante PILM.

Ai sensi del Decreto ANSF n. 8/2011, così come modificato dalla nota ANSFISA 11967/2022, l'istanza di rinnovo può essere inoltrata a partire da tre mesi prima della sua scadenza naturale e fino al termine di scadenza della stessa. Considerando che i tempi di lavorazione delle istanze sono pari a trenta giorni, nel caso in cui la richiesta di rinnovo sia presentata nei trenta giorni precedenti la scadenza e qualora alla data



di scadenza naturale non siano state concluse le valutazioni, la licenza sarà posta nello stato di “Sospesa” fino al termine delle valutazioni.

Ai sensi del Decreto ANSF n. 8/2011, così come modificato dalla nota ANSFISA 11967/2022, le licenze scadute non potranno essere rinnovate e pertanto verso le istanze di rinnovo pervenute in data successiva alla scadenza naturale sarà emesso un provvedimento di diniego.

Il macchinista, o un suo delegato, deve [accedere a PILM](#) tramite SPID.

Qualora proceda autonomamente, il macchinista deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il “Modulo di domanda di licenza di conduzione treni” (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una propria fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) di formato 75x95 pixel (nell’Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all’immagine della propria firma di formato h 63 pixel.

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l’allegato X già precompilato che il macchinista dovrà firmare.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell’apposita maschera di caricamento:

- a. Allegato X prodotto da PILM e firmato dal macchinista;
- b. Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- c. Documento di identità: copia di un documento di identità che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell’istanza;
- d. Certificato di idoneità fisica: il certificato di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 3.2 dell’Allegato III del citato Decreto legislativo. Nei casi in cui l’ultimo impiego da macchinista presso un titolare dell’abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), alla data di presentazione dell’istanza, sia cessato da oltre sei mesi, alle strutture medico legali competenti dovrà essere richiesto di accertare il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione al punto 2.1 dell’Allegato III al Decreto legislativo 30 dicembre

Qualora il macchinista abbia delegato un’impresa ferroviaria, un gestore dell’infrastruttura o un esercente, il delegato deve inserire in tutti i campi le informazioni richieste al fine di compilare il “Modulo di domanda di licenza di conduzione treni” (allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247).

Deve inoltre caricare una fotografia recente (non più vecchia di sei mesi) del macchinista di formato 75x95 pixel (nell’Appendice 2 sono riportate le caratteristiche di dettaglio richieste per le fotografie) oltre all’immagine della firma del macchinista di formato h 63 pixel.

Terminata la fase di inserimento dei dati, il sistema produce l’allegato X già precompilato che deve essere firmato dal macchinista.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere allegati nell’apposita maschera di caricamento:

- a. Allegato X prodotto da PILM e firmato dal macchinista;
- b. Imposte di bollo e oneri amministrativi: attestazione del pagamento riportante il codice IUV secondo le modalità e gli importi previsti nel prospetto [Imposta di bollo e diritti](#);
- c. Documento di identità: copia di un documento di identità del macchinista che abbia validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell’istanza;
- d. Certificato di idoneità fisica: il certificato di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 3.2 dell’Allegato III del citato Decreto legislativo. Nei casi in cui l’ultimo impiego da macchinista presso un titolare dell’abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), alla data di presentazione dell’istanza, sia cessato da oltre sei mesi, alle strutture medico legali competenti dovrà

2010, n. 247 e il relativo certificato dovrà riportare una data di definizione non anteriore ai sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

- e. Certificato capacità psico-attitudinali: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.2 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo. Nei casi in cui l'ultimo impiego da macchinista presso un titolare dell'abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), alla data di presentazione dell'istanza, sia cessato da oltre sei mesi, alle strutture medico legali competenti dovrà essere richiesto di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione al punto 2.2 dell'Allegato III al Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
- f. Mantenimento del requisito professionale:
  - i. Per i macchinisti che al momento del rinnovo della licenza sono impiegati presso un titolare dell'abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), ai sensi del Decreto ANSF n. 8/2011, così come modificato dalla nota ANSFISA 11967/2022, deve essere allegata una specifica dichiarazione attestante il possesso del requisito professionale (modulo [Possesso requisito professionale](#));
  - ii. Per i macchinisti che al momento del rinnovo della licenza non sono impiegati presso un titolare dell'abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), deve essere allegata la "Copia autenticata dei certificati", conforme al modello riportato all'allegato IX del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, relativa al più recente certificato complementare che è stato associato alla licenza. Nei casi in cui detto documento riporti una data antecedente a un anno dalla data di presentazione dell'istanza, deve essere allegato anche un certificato di avvenuta formazione relativo al mantenimento delle "Conoscenze professionali e requisiti concernenti la licenza" di cui all'allegato V (modificato con DM MIT 26 giugno 2015) del citato Decreto

essere richiesto di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione al punto 2.1 dell'Allegato III al Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 e il relativo certificato dovrà riportare una data di definizione non anteriore ai sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

- e. Certificato capacità psico-attitudinali: il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, emesso dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2.2 dell'Allegato III del citato Decreto legislativo. Nei casi in cui l'ultimo impiego da macchinista presso un titolare dell'abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), alla data di presentazione dell'istanza, sia cessato da oltre sei mesi, alle strutture medico legali competenti dovrà essere richiesto di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione al punto 2.2 dell'Allegato III al Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
- f. Mantenimento del requisito professionale:
  - i. Per i macchinisti che al momento del rinnovo della licenza sono impiegati presso un titolare dell'abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), ai sensi del Decreto ANSF n. 8/2011, così come modificato dalla nota ANSFISA 11967/2022, deve essere allegata una specifica dichiarazione, attestante il possesso del requisito professionale (modulo [Possesso requisito professionale](#));
  - ii. Per i macchinisti che al momento del rinnovo della licenza non sono impiegati presso un titolare dell'abilitazione (impresa ferroviaria, gestore infrastruttura o esercente), deve essere allegata la "Copia autenticata dei certificati", conforme al modello riportato all'allegato IX del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, relativa al più recente certificato complementare che è stato associato alla licenza. Nei casi in cui detto documento riporti una data antecedente a un anno dalla data di presentazione dell'istanza, deve essere allegato anche un certificato di



legislativo, rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto per l'attività di sicurezza "Condotta dei treni" che riporti una data non antecedente a un anno dalla data di presentazione dell'istanza;

g. Copia della smart card della licenza.

avvenuta formazione relativo al mantenimento delle "Conoscenze professionali e requisiti concernenti la licenza" di cui all'allegato V (modificato con DM MIT 26 giugno 2015) del citato Decreto legislativo, rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto per l'attività di sicurezza "Condotta dei treni" che riporti una data non antecedente a un anno dalla data di presentazione dell'istanza;

g. Copia della smart card della licenza;

h. Dichiarazione di veridicità, redatta e sottoscritta digitalmente dal delegato (modulo [Dichiarazione di veridicità](#)).

Ai sensi del Decreto ANSF n. 8/2011, così come modificato dalla nota ANSFISA 11967/2022, per le licenze in scadenza che al termine ultimo per la data presentazione dell'istanza di rinnovo risultino sospese o risultati sospeso anche il solo certificato complementare associato per uno o più di uno dei seguenti motivi:

1. non idoneità temporanea dall'attività lavorativa certificata dalla medicina del lavoro (D.lgs. 81/2008);
2. non idoneità temporanea emessa dalle strutture medico legali deputate alla certificazione dell'idoneità fisica e psico attitudinale;
3. temporanea esclusione dalle attività di condotta per motivi diversi come ad esempio la malattia, l'infortunio, la maternità (astensione obbligatoria, astensione facoltativa), congedi parentali, previsioni contrattuali, ecc.
4. sospensione per coinvolgimento in grave inconveniente di esercizio;
5. sospensione a seguito segnalazione da autorità di sicurezza di altro Stato membro;

il titolare della licenza o il suo delegato deve presentare istanza di rinnovo e, non disponendo di una o più certificazioni di cui ai precedenti punti d, e, f, deve presentare:

- nei casi di sospensione previsti ai precedenti punti 1 e 2, copia di un certificato di inidoneità temporanea;
- nei casi di sospensione previsti ai precedenti punti 3, 4 e 5, una dichiarazione individuale, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal titolare dell'abilitazione, attestante la sussistenza delle condizioni dell'art. 20 comma 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247.

In questi casi l'Agenzia procederà alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo di rinnovo fino ad un massimo di tre anni. Se entro tale termine verrà revocata la sospensione, sarà riattivato il procedimento di rinnovo; in caso contrario verrà emesso il provvedimento finale di diniego.

Ai sensi della nota ANSFISA 11967/2022, si ricorda l'obbligo di indicare il luogo e la data su tutti i documenti sottoscritti con firma autografa (autocertificazioni, deleghe ecc.) allegati alle varie tipologie di istanze, pena l'inammissibilità del rispettivo documento.

A seguito dell'inoltro dell'istanza, PILM rilascia e visualizza a sistema un numero di protocollo che conferma l'avvenuta ricezione e presa in carico della medesima.

Eventuali integrazioni documentali richieste da questa Agenzia e conseguenti a lettere di preavviso di diniego devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile su PILM.

Ai sensi della nota ANSFISA 11967/2022, a seguito dell'emissione di una nuova licenza per rinnovo, è responsabilità del titolare distruggere la licenza non più valida.

## Aggiornamento di una licenza

L'istanza per l'aggiornamento di una licenza è presentata all'Agenzia dal richiedente (macchinista o, mediante delega, l'impresa ferroviaria, il gestore infrastruttura o l'esercente). Il titolare della licenza è responsabile per l'attivazione degli obblighi che derivano dalla necessità di aggiornamento della licenza.

L'istanza di aggiornamento di una licenza è presentata dal richiedente mediante PILM.

Il macchinista, o un suo delegato, deve [accedere a PILM](#) tramite SPID.

L'aggiornamento di una licenza, necessario ad esempio a seguito di variazione dei controlli sanitari periodici e di residenza, non comporta l'emissione di una nuova smart card relativa alla licenza, ma implica l'aggiornamento dei dati presenti nel Registro Nazionale Licenze.

Le istanze di aggiornamento dei controlli sanitari periodici e della residenza sono soggette a imposta bollo e possono essere presentate in forma cumulativa (vedi prospetto [Imposta di bollo e diritti](#)).

A seguito dell'inoltro dell'istanza, PILM rilascia e visualizza a sistema un numero di protocollo che conferma l'avvenuta ricezione e presa in carico della medesima.

Eventuali integrazioni documentali richieste da questa Agenzia devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile su PILM.

## Ulteriori indicazioni

Tutte le variazioni di "datore di lavoro" e di "delegato" oggetto dell'aggiornamento del RNL sono realizzabili dal macchinista, dal datore di lavoro o dal delegato tramite le apposite funzioni previste dall'applicativo PILM e non sono soggette a imposta di bollo. In caso di rimozione della delega da parte del "datore di lavoro" o del "delegato" nei confronti di un macchinista, le evidenze formali della notifica di tale rimozione devono essere conservate e rese disponibili a questa Agenzia su specifica richiesta.

Nelle more dell'integrazione di altre funzionalità di PILM, le segnalazioni e le richieste di sospensione/riattivazione della licenza per coinvolgimento in gravi inconvenienti di esercizio e perdita temporanea di requisiti sanitari/psicologici (per le quali vige l'obbligo di trasmissione quando l'inidoneità è superiore a tre mesi), devono essere trasmesse tramite pec all'indirizzo [ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it).

La presentazione di istanze di rilascio, modifica, duplicato, rinnovo, aggiornamento di una licenza e la trasmissione di documenti con modalità difformi da quanto riportato nelle presenti istruzioni (es. pec, raccomandate, ecc.) saranno considerate irricevibili e non avranno seguito.

## Appendice 1

### Documentazione da produrre

La seguente tabella riepiloga la documentazione da produrre per le tipologie di istanza relative al rilascio di una smart card.

	Rilascio	Modifica	Duplicato	Rinnovo
Fotografia	X	X	X	X
Immagine firma	X	X	X	X
Allegato X	X	X	X	X
Imposte di bollo e oneri amministrativi	X	X	X	X
Documento d'identità	X	X	X	X
Certificato di idoneità fisica	X	X	-	X
Certificato capacità psico-attitudinali	X	X	-	X
Certificazione dell'avvenuta formazione	X	-	-	-
Certificazione del superamento dell'esame	X	-	-	-
Mantenimento del requisito professionale	-	-	-	X
Autocertificazione del titolo di studio	X	-	-	-
Copia denuncia o copia smart card danneggiata/alterata	-	-	X	-
Copia smart card	-	-	-	X
Dichiarazione di veridicità (*)	X	X	X	X

(\*) la Dichiarazione di veridicità deve essere presentata nel caso in cui l'istanza sia richiesta da un soggetto delegato

## Appendice 2

### Caratteristiche delle fotografie

In riferimento all'Allegato X del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, paragrafo 5, punto 2.23, la specifica riguardante la qualità dei ritratti figura all'Appendice 11 della sezione IV del documento ICAO 9303 "Machine Readable Travel Documents" (ed. 2006). Tale documento contiene orientamenti dettagliati che possono essere sintetizzati come segue.

- La fotografia presenta l'intero volto, di fronte e con gli occhi aperti.
- La fotografia presenta la testa per intero da sopra i capelli fino alle spalle.
- La fotografia deve essere scattata con uno sfondo bianco o molto chiaro.
- Evitare ombre sul viso o sullo sfondo.
- Il volto deve avere un'espressione naturale (bocca chiusa).
- La persona ritratta non deve portare occhiali da sole con lenti colorate oppure occhiali con una montatura spessa, le lenti non devono presentare riflessi di luce.
- La persona ritratta non deve indossare un copricapo, tranne quelli accettati dalle autorità statali.

Esempi di fotografie accettabili e non accettabili sono [disponibili sul sito della Polizia di Stato](#) relativamente al rilascio del passaporto.

PILM accetta esclusivamente immagini in formato jpg o jpeg di dimensione 75x95 pixel.

### Appendice 3

## Certificazione di avvenuta formazione relativa ai programmi di formazione Certificazione del requisito professionale

Nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente:

- nel certificato di avvenuta formazione, rilasciato dal Soggetto che ha erogato la formazione, deve essere esplicitamente dichiarato che la formazione individuale è avvenuta con esito positivo e in conformità all'allegato V - *“Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza”* - del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, così come modificato dal DM 26 giugno 2015 del MIT *“Recepimento della direttiva 2014/82/CE per quanto riguarda le conoscenze professionali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze ferroviarie”*;
- nel certificato del requisito professionale, rilasciato dalla commissione di esame appositamente nominata, deve essere esplicitamente dichiarato, oltre alle consuete informazioni, anche l'oggetto della certificazione ovvero *“certificazione del possesso dei requisiti professionali dell'allegato V del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247”* e, in appositi campi, l'esito di ogni singola prova (scritta, orale) sostenuta dal candidato; tale certificato è valido ai fini del rilascio della licenza solo se riporta, nello stesso mandato temporale della nomina di commissione, l'esito positivo di entrambe le prove.